

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 17.12.2003

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - FABBRICATI

CAPO II – AREE FABBRICABILI

CAPO III – TERRENI AGRICOLI

CAPO IV – ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

TITOLO II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO

TITOLO III – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 **(Oggetto del Regolamento)**

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, di seguito denominata ICI, nel Comune di CASTIONS DI STRADA, di seguito denominato COMUNE.
2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

CAPO I **Fabbricati**

Art. 2 **(Definizione di fabbricato)**

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta al catasto edilizio urbano.
2. I fabbricati di nuova costruzione sono considerati imponibili ai fini ICI dalla data di ultimazione dei lavori o se antecedente dalla data di utilizzazione della costruzione, indipendentemente che sia stato rilasciato o meno il certificato di abitabilità o di agibilità. L'utilizzo del fabbricato è dimostrabile a mezzo di prove indirette e purché siano riscontrabili gli elementi strutturali necessari funzionali all'uso (abitativo, industriale, commerciale).

Art. 3 **(Fabbricati inagibili o inabitabili)**

1. Sono considerati inagibili o inabitabili, ai fini dell'applicazione della riduzione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i fabbricati che rientrano in una delle seguenti tipologie e che siano allo stesso tempo inutilizzati dal contribuente:
 - a) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero a seguito di calamità naturali;
 - b) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per motivi di pubblica incolumità;
 - c) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di demolizione;
 - d) fabbricato dichiarato inagibile dal Sindaco in base a perizia tecnica di parte;

- e) fabbricato oggetto di demolizione e ricostruzione o oggetto di recupero edilizio ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c), d), e), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
2. L'inagibilità o l'inabitabilità può riguardare l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso la riduzione si applica alle singole unità immobiliari e non all'intero fabbricato.
3. Per i fabbricati di cui alla lettera d) del comma 1 del presente articolo l'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dal COMUNE sulla base di una perizia tecnica giurata, redatta dal tecnico del contribuente, da allegare ad apposita istanza, ovvero è accertata d'ufficio, nel caso di presentazione da parte del contribuente di una apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi della legge n. 15/1968.
4. Per i fabbricati di cui alla lettera e) del comma 1 del presente articolo la base imponibile ai fini ICI è rappresentata, dalla data di inizio dei lavori alla data di ultimazione degli stessi o, se antecedente, alla data di utilizzo, dal valore dell'area senza computare il valore del fabbricato che si sta demolendo, ricostruendo o recuperando.
5. Al fine di individuare l'inagibilità o l'inabitabilità sopravvenuta di un fabbricato si fa riferimento alle seguenti condizioni:
- a) gravi lesioni alle strutture orizzontali;
 - b) gravi lesioni alle strutture verticali;
 - c) fabbricato oggettivamente diroccato;
 - d) fabbricato privo di infissi e di allacci alle opere di urbanizzazione primaria.

CAPO II

Aree fabbricabili

Art. 4

(Determinazione del valore delle aree fabbricabili)

1. Premesso che per area fabbricabile si intende quella stabilita dall'art.2 del D.lvo. 504/92, la Giunta Comunale con propria deliberazione, determina periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune, sulla base della analisi effettuata in sede di conferenza di servizio disposta allo scopo dal Sindaco. Alla conferenza di servizio, che ha funzione consultiva, possono essere chiamati a parteciparvi tecnici, anche di uffici statali, di comprovata esperienza, nonché i responsabili comunali dell'Ufficio ICI e dell'ufficio tecnico-urbanistico.
2. Non si fa luogo ad accertamento di valore delle aree fabbricabili nei casi in cui l'imposta è stata pagata sulla base di un valore non inferiore a quello indicato nella delibera di cui al precedente comma. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, laddove il contribuente dichiara un valore inferiore a quello stabilito dalla delibera verrà attivato il potere di accertamento da parte dell'Ente.
3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
4. In deroga a quanto disposto nel precedente comma 2 del presente articolo, qualora il soggetto passivo – nei due anni successivi e sempre che le caratteristiche dell'area nel frattempo non abbiano subito modificazioni rilevanti al fine del valore commerciale – abbia dichiarato o definito ai fini fiscali il valore dell'area in misura superiore del 35% per cento rispetto a quello dichiarato ai fini dell'imposta comunale, il comune procede all'accertamento della maggiore imposta dovuta.
5. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative all'utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati, ed agli interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6 del D.lgs. n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Le disposizioni dei cui ai commi precedenti si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo d'imposta, ai sensi dell' art. 4 del D.lgs. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, ed hanno effetto con riferimento agli anni d'imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.
7. Ai sensi del comma 1, lettera g, dell' art. 59 del D. lgs. 446/1997 e successive modifiche ed integrazioni, si stabilisce il valore delle aree fabbricabili con riferimento al P.R.G.C. per tempo vigente.
8. I valori di cui al comma 1 valgono anche per l'anno successivo qualora non vengano modificati dalla Giunta Comunale.

Art. 5
(Riduzioni di imposta per le aree fabbricabili)

1. Per le aree fabbricabili ricadenti nelle zone residenziali, zone industriali artigianali, e zone commerciali terziarie vengono riconosciute le seguenti riduzioni:
 - a) Riduzione in misura dell'90% nel caso di aree ricadenti in ambito PIP, su cui non risulti entrato in vigore il relativo piano attuativo;
 - b) Riduzione in misura dell'80% se la conformazione del fondo impedisce l'edificazione in base ai parametri urbanistici, ed, inoltre, risulti delimitata da lotti edificabili liberi di proprietà di altri soggetti; Riduzione nella misura del 50% se solo la limita;
 - c) Riduzione nella misura del 20% in tutte le aree soggette a servitù, debitamente comprovata. Tale riduzione si applica anche dopo che sono state applicate le altre riduzioni;
 - d) Esclusione dall'ambito di imposizione qualora le norme urbanistiche vigenti comportino l'impossibilità di realizzare nuove unità immobiliari (dove per unità immobiliare si intende qualsiasi immobile individuabile nelle categorie catastali esistenti).
2. Le riduzioni e l'esclusione di cui al precedente comma si applicano su esplicita richiesta del contribuente purchè debitamente documentata.

Art. 6
(Indennità di esproprio)

1. La base imponibile delle aree fabbricabili oggetto di espropriazione è rappresentata dall'ammontare dell'indennità di esproprio. In tale ipotesi il presupposto impositivo viene meno dalla data di emissione, da parte dell'autorità competente, del decreto di esproprio.
2. Nel caso di occupazione acquisitiva di un'area, avvenuta in assenza di un titolo giuridico idoneo, il presupposto impositivo viene meno dalla data in cui il bene ha perso irreversibilmente la destinazione e la funzione originaria.
3. Se il valore dell'area, dichiarato ai fini ICI, risulta inferiore all'indennità di esproprio, quest'ultima viene ridotta in misura pari all'ultima dichiarazione presentata; nel caso di omessa o infedele dichiarazione accertata con avviso notificato al contribuente e divenuto definitivo, l'indennità sarà pari al valore accertato.
4. Se l'imposta versata negli ultimi cinque anni, dall'espropriato o dal suo dante causa, per il medesimo bene, risulta superiore al ricalcolo dell'imposta sulla base dell'indennità di esproprio, il soggetto espropriante sarà tenuto a corrispondere all'espropriato una maggiorazione dell'indennità in misura pari alla differenza corrisposta, oltre agli interessi legali. Sulla somma dovuta a titolo di maggiorazione si applica la ritenuta di cui all'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

5. Nel caso di utilizzazione di un'area da parte di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale per l'esercizio delle attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento del bestiame, la stessa, a prescindere dalla destinazione urbanistica e dalla vocazione edificatoria, è considerata come terreno agricolo e l'indennità di esproprio verrà a coincidere con il valore imponibile previsto per i terreni agricoli.

Art. 7
(Disciplina del diritto di superficie)

1. Nel caso di concessione del diritto di superficie su un'area pubblica - suolo o sottosuolo - la base imponibile dell'ICI è rappresentata dal valore venale in comune commercio dell'area su cui si costruisce e, a partire dalla data di ultimazione della costruzione o, se antecedente, dalla data di utilizzazione della stessa, dal valore del fabbricato. Soggetto passivo è il superficiario.
2. Nel caso di concessione del sottosuolo di un'area pubblica con diritto di costruzione e di utilizzazione esclusiva dei parcheggi-autorimessa sotterranei, ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122, soggetto passivo è il concessionario a partire dalla data di ultimazione della costruzione o, se antecedente, dalla data di utilizzazione della stessa e la base imponibile dell'ICI è rappresentata dal valore del fabbricato.

CAPO III

Terreni agricoli

Art. 8 **(Definizione di terreno agricolo)**

1. Per terreno agricolo si intende quel terreno adibito all'esercizio di una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame, alla trasformazione e/o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.
2. La base imponibile dei terreni agricoli è rappresentata dal valore risultante dall'ammontare del reddito dominicale catastale, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, a cui va applicato un moltiplicatore pari a settantacinque.

Art. 9 **(Terreni condotti direttamente)**

1. La base imponibile dei terreni agricoli condotti direttamente da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale è rappresentata dal valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo anche se ubicati sul territorio di più comuni; l'importo delle detrazioni e delle riduzioni di competenza, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, vengono ripartite proporzionalmente rispetto ai singoli terreni e devono essere rapportate al periodo dell'anno e alle quote di possesso.
2. Le aree fabbricabili possedute e condotte dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli a titolo principale per l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento del bestiame, sono considerate ai fini ICI come terreni agricoli.

Art. 10 **(Terreni incolti o di piccole dimensioni)**

1. Sono esclusi dall'imposta, nei limiti stabiliti dai successivi commi, i terreni agricoli incolti o di piccole dimensioni.
2. Non sono considerati incolti i terreni agricoli ritirati temporaneamente dalla produzione per la politica agraria comunitaria (PAC) e quelli che per ragioni di avvicendamento colturale vengono lasciati temporaneamente non coltivati.
3. Sono considerati di piccole dimensioni i terreni agricoli se vi risultano praticate colture ortofrutticole per il solo fabbisogno familiare, senza l'impiego di mezzi organizzati, i cui prodotti non vengono commercializzati. Tali terreni non sono considerati imponibili ai fini dell'ICI.

4. L'esclusione, di cui ai precedenti commi, si applica su esplicita richiesta del contribuente purchè debitamente documentata.

CAPO IV

Esenzioni ed agevolazioni

Art. 11 **(Esenzioni)**

1. Sono esenti dall'ICI gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento ovvero in qualità di locatario finanziario, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni, dalle Comunità montane o dai Consorzi tra detti Enti, dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, dalle Camere di Commercio anche se non destinati esclusivamente a compiti istituzionali. La disposizione del presente comma ha effetto con riferimento agli anni d'imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.
2. Sono esenti dall'ICI i fabbricati posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento ovvero in qualità di locatario finanziario ed utilizzati dagli enti non commerciali di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, con destinazione esclusiva ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. La disposizione del presente comma ha effetto con riferimento agli anni d'imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

Art. 12 **(Agevolazioni)**

1. Sono considerati parti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto; sono ricomprese tra le pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche.
2. L'assimilazione ai fini ICI di cui al comma 1 del presente articolo non incide sulle modalità di determinazione del valore di ciascuna unità immobiliare ed opera a condizione che il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento, anche in quota parte, dell'abitazione principale, coincida con il proprietario o il titolare del diritto di godimento della pertinenza.
3. La detrazione prevista dal comma 2, dell'art. 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nel caso di assimilazione di cui al comma 1 del presente articolo, si applica sull'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione principale e per le pertinenze.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
5. Ai fini dell'applicazione della detrazione prevista dal comma 2, dell'art. 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dell'aliquota agevolata deliberata ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si considerano abitazioni principali anche quelle concesse in uso gratuito o in comodato ai parenti entro il 2° grado.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO

Art. 13 **(Semplificazione degli adempimenti dei soggetti passivi)**

1. E' soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione o denuncia prevista dall'art. 10, comma 4, del D. Lgs. N. 504/92.
2. I soggetti passivi sono obbligati a comunicare al COMUNE gli immobili posseduti, entro il 60 giorni della data in cui il possesso ha avuto inizio. La medesima comunicazione deve essere presentata anche nei casi di cessazione o modificazione della soggettività passiva degli immobili, sempre entro 60 giorni dalla data in cui la cessazione o la modificazione si è verificata.
3. La comunicazione di cui al comma precedente può essere presentata direttamente al COMUNE o spedita, a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno. In quest'ultimo caso si intende presentata il giorno della sua spedizione.
4. Con successiva determinazione dirigenziale è approvato il modello di comunicazione utilizzabile dal contribuente per le finalità di cui al precedente comma 2, con indicazione dei dati ed elementi che la stessa deve riportare.
5. La comunicazione di cui al comma 2 deve, in ogni caso, riportare i seguenti dati ed indicazioni:
 - a) nome e cognome ovvero denominazione o ragione sociale e natura giuridica del contribuente;
 - b) nome e cognome dell'eventuale rappresentante legale del contribuente;
 - c) codice fiscale del contribuente e dell'eventuale rappresentante legale;
 - d) il domicilio fiscale o la sede legale del contribuente e dell'eventuale rappresentante legale;
 - e) la tipologia dell'immobile (terreno agricolo, area fabbricabile, ecc.);
 - f) l'esatto indirizzo ove l'immobile è ubicato;
 - g) i dati identificativi catastali dell'immobile.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei casi in cui il possesso o le variazioni di cui al precedente comma 2 siano intervenute nell'anno precedente a quello di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 14
(Disposizioni in materia di controlli)

1. E' eliminato il controllo formale delle dichiarazioni, anche per gli anni precedenti a quello di entrata in vigore del presente regolamento.
2. La Giunta comunale con propria deliberazione, da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, approva il programma annuale dei controlli (P.A.C.), stabilendo le modalità di effettuazione degli stessi per l'anno successivo, attenendosi ai seguenti criteri di massima:
 - selezione casuale di una percentuale di soggetti passivi da controllare sul totale;
 - individuazione di alcune tipologie di immobili;
 - individuazione di alcune categorie catastali;
 - selezione di contribuenti con determinate agevolazioni;
 - differenziazione dei controlli sulla base degli anni d'imposta.
3. Per facilitare e ottimizzare i controlli tesi al recupero dell'evasione tributaria la Giunta Comunale è autorizzata ad istituire collegamenti telematici con banche-dati dell'Amministrazione finanziaria e degli altri enti pubblici per l'acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell'imposta.
4. Ai costi per l'istituzione dei collegamenti telematici di cui al comma precedente potrà farsi fronte con una percentuale del gettito ICI, da allocare in apposito capitolo del bilancio.
5. Per il potenziamento dei controlli può essere destinata una percentuale del gettito ICI, riscosso a seguito dell'attività di accertamento, all'incentivazione del personale addetto.

Art. 15
(Accertamento dell'imposta)

1. L'accertamento e la liquidazione dell'imposta sono effettuate dal COMUNE o dall'eventuale concessionario del servizio.

Art. 16
(Omessi, parziali e tardivi versamenti d'imposta)

1. Il COMUNE o il soggetto cui è affidata l'attività di accertamento e liquidazione del tributo, verifica i versamenti eseguiti ai sensi dell'art. 18 del presente regolamento ed emette motivato avviso di accertamento in caso di omesso, parziale o tardivo versamento, con liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.
2. L'avviso di cui al precedente comma deve essere notificato, anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

Art. 17
(Accertamento con adesione)

1. Gli avvisi di accertamento dell'imposta possono essere oggetto di adesione, nei limiti e con le procedure previste dal regolamento sull'accertamento con adesione dei tributi comunali.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

Art. 18 **(Riscossione dell'imposta)**

1. La riscossione dell'imposta è effettuata direttamente dal COMUNE o dal concessionario del servizio.
2. L'imposta comunale sugli immobili dovuta dai soggetti passivi è versata alla tesoreria del COMUNE direttamente o tramite conto corrente postale. Il versamento può essere effettuato anche tramite il sistema bancario, con accredito alla tesoreria comunale, secondo le modalità stabilite dai decreti attuativi previsti dell'art. 17, comma 87, della Legge n.127/97.
L'imposta comunale sugli immobili dovuta dai soggetti passivi può anche essere versata al soggetto indicato nel primo comma del presente articolo, con le modalità previste dalla relativa convenzione.
3. Con successive determinazioni dirigenziali, in accordo con la tesoreria comunale e con l'ente Poste italiane, sono stabilite le caratteristiche delle distinte per il versamento diretto e del bollettino di conto corrente postale, nonché le modalità di trasmissione dei dati all'ufficio tributi ai fini dell'attività di controllo.
La distinta per il versamento diretto dell'imposta alla tesoreria e il bollettino di conto corrente postale devono, in ogni caso, riportare l'indicazione dei seguenti elementi:
 - a) nome e cognome ovvero denominazione o ragione sociale e natura giuridica del contribuente;
 - b) codice fiscale del contribuente;
 - c) il numero degli immobili cui si riferisce il versamento;
 - d) l'anno d'imposta;
 - e) se trattasi di versamento in acconto o a saldo;
 - f) l'ammontare dell'imposta distinta per singoli immobili, con indicazione della tipologia (area fabbricabile, terreno agricolo, abitazione principale, immobili soggetti ad aliquote differenziate ecc.);
 - g) l'ammontare delle detrazioni d'imposta;
 - h) se trattasi di versamento congiunto;
 - i) se trattasi di versamento relativo ad immobili che beneficiano di speciali riduzioni (fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, ecc.)
 - l) se trattasi di versamento effettuato oltre i termini di legge, per effetto delle disposizioni di cui al successivo comma 5;
 - m) se trattasi di versamento per ravvedimento, effettuato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97; in tal caso deve essere distintamente indicato l'ammontare delle sanzioni e degli interessi autoliquidati;
 - n) se il versamento è effettuato previa compensazione con somme dovute a rimborso.

Fino all'emanazione delle predette determinazioni dirigenziali il versamento, sia diretto, sia tramite il servizio postale, è effettuato utilizzando il bollettino di conto corrente postale, intestato alla tesoreria comunale, avente le caratteristiche stabilite dal Decreto Interministeriale del 12 maggio 1992 e, in caso di ravvedimento, utilizzando il bollettino di conto corrente postale, intestato alla tesoreria comunale, conforme al Decreto Interministeriale del 5 agosto 1996.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento resta ferma la possibilità di effettuare il pagamento dell'imposta mediante versamento al concessionario della riscossione, ai sensi dell'art.10, comma 3, del D.Lgs. 504/92, con le modalità in esso previste.
5. I termini per effettuare i versamenti in acconto e a saldo dell'imposta, stabiliti dall'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 504/92, sono prorogati di 3 (tre) mesi nei casi di:
 - a) morte (interdizione, inabilitazione) del soggetto passivo, intervenuta entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del pagamento;
 - b) soggetto passivo vittima del terrorismo, di estorsioni o di usura, a condizione che abbia richiesto, o nel cui interesse sia stata richiesta, nei 3 (tre) mesi precedenti alla scadenza del pagamento, l'elargizione prevista dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, dalla legge 18 novembre 1993, n. 468, o la concessione di mutuo, prevista dalla legge 7 marzo 1996, n. 108.
 - c) soggetto passivo vittima di truffa da parte di professionista, che abbia ottenuto, nei 3 (tre) mesi precedenti alla scadenza del pagamento, la sospensione o la dilazione della riscossione dei tributi, ai sensi della legge 11 ottobre 1995, n. 423, e successive modificazioni e integrazioni.Delle predette circostanze deve esserne fatta menzione nel bollettino o distinta di versamento dell'imposta.
L'inesistenza dei presupposti per beneficiare della proroga di cui al presente comma, accertata dal COMUNE, comporta decadenza dell'agevolazione con conseguente irrogazione delle sanzioni per ritardato versamento.
6. Nel caso di più contitolari dell'immobile soggetto all'imposta il versamento può essere eseguito congiuntamente da uno solo di essi e per l'intero importo dovuto, a condizione che tale circostanza sia indicata nel bollettino o nella distinta di versamento utilizzata.
7. Non si fa luogo al versamento se l'imposta complessiva da corrispondere al COMUNE è non superiore a €2,58 (due//58); se l'importo è superiore a €2,58 (due//58), il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare dell'imposta dovuta.

Art. 19 (Riscossione coattiva)

1. Le somme liquidate dal COMUNE o dal soggetto cui è affidata la riscossione del tributo a titolo di imposta, sanzioni e interessi, se non versate con le

modalità indicate nell'articolo precedente, entro il termine di novanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, con la procedura indicata dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

2. Non si fa luogo a riscossione coattiva se l'importo complessivo, computando anche sanzioni e interessi, non superi €5,16 (cinque//16);

Art. 20
(Rimborsi)

1. Non si fa luogo a rimborso se l'importo da rimborsare, comprensivo degli interessi, non superi €5,16 (cinque//16);
2. Nel caso di sopravvenuta inedificabilità di un area precedentemente edificabile, per la quale è stato regolarmente assolto il tributo, il contribuente può chiedere, a pena di decadenza, il rimborso dell'imposta pagata entro il termine di 2 (due) anni dal giorno in cui l'area è divenuta inedificabile.
L'area si considera inedificabile dal giorno di adozione della variante dello strumento urbanistico.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 21 (Sanzioni)

1. Alle violazioni in materia di ICI si applicano le sanzioni previste nei limiti minimi e massimi dalla legge.
2. Nella determinazione delle sanzioni si ha riguardo ai criteri stabiliti dall'art. 7 del D.Lgs. 472/97 e dal regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie.
3. Ai ritardati ed omessi versamenti si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 471/97.
4. Nei casi di incompletezza dei documenti di versamento, di cui all'art. 18 del presente regolamento, si applica la sanzione prevista dall'art. 15, comma 1, del D. Lgs 471/97.
5. Nei casi di omessa comunicazione, di cui all'art. 13 del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa da €103,00 a € 516,00.

Art. 22 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno 1999.
2. I principi di cui agli articoli 4 - 5 e 10 entrano in vigore con il 1° Gennaio 2004.

TABELLA "A" Allegata al Regolamento per la disciplina dell'ICI

METODO PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

Attualmente, alla data attuale, risulta essere:

(*)

ZONA	A) Valore Base mq.	B) COEFFICIENTE	VALORE mq. (AxB)
A (fronte strada)	5,20	7	36,40
A (no fronte strada)	5,20	5	26,00
B (fronte strada)	5,20	5	26,00
B (no fronte strada)	5,20	5	26,00
C	5,20	1	5,20
Altre aree fabbricabili	5,20	1	5,20

Il valore base ed i coefficienti della presente tabella saranno periodicamente aggiornati dalla giunta comunale in relazione alla fluttuazione dei valori di mercato.

La modifica dei valori di cui innanzi sarà effettuato ai sensi dell'art.4 comma 1 del presente regolamento.

(*) definita con G.C. Nr.8/2003